



acquedottolucano

## ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.

### FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI DA UTILIZZARE NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE GESTITI DA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.

ELABORATO

#### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE PROGETTO

ELABORATO

1

DATA EMISSIONE

MARZO 2020

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angela Biscione

PROGETTISTA

Ing. Arcangelo Larocca

## INDICE

<b>Art. 1 - Finalità e contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 - Definizioni .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 – Oggetto dell'appalto.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 – Durata dell'Appalto .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Importo dell'Appalto .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 – Prezzi contrattuali.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7 – Emissione dei documenti di trasporto (D.D.T.).....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Fatturazione .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 – Pagamenti .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 – Penali.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 11 – Caratteristiche qualitative dei prodotti.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 12 – Procedura di campionamento - verifica in contraddittorio.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13 – Inadempienze/Risoluzione del contratto .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 14 – Personale in servizio .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 15 – Macchinari ed attrezzature .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 16 – Responsabilità dell'Affidatario.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17 – Sicurezza sul lavoro .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 18 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19 – Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 20 – Subappalto.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 21 – Riferimento alla legge .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 22 – Divieto di cessione .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 23 - Foro competente .....</b>	<b>11</b>
<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. A1 – Descrizione.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. A2 – Qualità dei materiali.....</b>	<b>14</b>

## **Art. 1 - Finalità e contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto**

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, in prosieguo denominato "CSA", integra, ai fini della disciplina dei rapporti tra l'Ente Aggiudicatore ed il soggetto affidatario dell'appalto, quanto già previsto nella documentazione di gara e nel Contratto.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente CSA, si intende per:
  - a) Codice: il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.;
  - b) Regolamento: Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 50/2016 di cui al D.P.R. 207/2010 per la parte applicabile;
  - c) Ente Aggiudicatore: Acquedotto Lucano S.p.A., che si configura come tale in forza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del Codice, in prosieguo denominato "E.A.";
  - d) Affidatario: il soggetto che si è aggiudicato l'appalto indetto avente ad oggetto la fornitura dei prodotti chimici di cui al successivo Art. 3;
  - e) Direttore dell'esecuzione del Contratto: Dipendente dell'Ente Aggiudicatore cui sono affidati il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'appalto di cui agli artt. 300 e 301 del Regolamento;
  - f) Responsabile del procedimento: Dipendente dell'Ente aggiudicatore cui sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice per le fasi relative alla predisposizione della documentazione tecnica da porre a base di gara;
  - g) Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione: Dipendente dell'Ente aggiudicatore cui sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice per le fasi relative allo svolgimento della procedura di scelta del contraente ed alla stipula del contratto;
  - h) Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione: Dipendente dell'Ente aggiudicatore cui sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice per le fasi relative all'esecuzione del contratto;

## **Art. 3 – Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura dei prodotti chimici occorrenti per gli impianti di potabilizzazione del Camastra e di Montalbano Jonico siti rispettivamente in C.da Masseria Romaniello Potenza (ora Via Poggio delle Macine n. 275) e in Montalbano Jonico (MT) alla C.da Masseria Cerulli per un periodo di trentasei mesi i cui quantitativi e importi presunti sono indicati nell' Allegato 1.
2. La fornitura sarà eseguita dall'Affidatario in conformità alle prescrizioni tecniche, alle condizioni stabilite nel presente CSA e alle specifiche tecniche e Norme indicate, per ciascun prodotto, all'Art. 11.

#### **Art. 4 – Durata dell’Appalto**

1. L’Appalto per la fornitura dei prodotti di cui al precedente Art. 3 ha la durata di trentasei mesi per la fornitura dei quantitativi dei prodotti chimici indicati nell’Allegato 1.

#### **Art. 5 – Importo dell’Appalto**

1. L’importo complessivo delle forniture per € 2.161.254,00 (duemilionicentosessantunomiladuecentocinquantaquattro/00), quantificato e dettagliato per ciascun impianto, per singolo lotto e per singolo prodotto nell’Allegato 1, è da ritenersi indicativo.
2. Si precisa che i quantitativi indicati nell’Allegato 1 sono stati computati in base agli effettivi bisogni dell’Ente Aggiudicatore e si riferiscono al fabbisogno “stimato” per una produzione media degli impianti di potabilizzazione del Camastra e di Montalbano Jonico per un periodo di trentasei mesi. Detto fabbisogno è stato calcolato sulla base di dati storici disponibili del tutto indicativi e per nulla vincolanti per l’E.A..
3. L’Ente Aggiudicatore non è vincolato in alcun modo ad ordinare merce per l’importo derivante dal calcolo delle quantità indicate nell’Allegato 1 per i prezzi proposti; tale importo è pertanto solamente indicativo.

#### **Art. 6 – Prezzi contrattuali**

1. Tutte le forniture e gli altri oneri necessari per la corretta esecuzione del servizio di fornitura, se non diversamente specificato, si intendono compresi nel prezzo unitario di aggiudicazione.
2. I prezzi unitari di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili fino alla scadenza del contratto in considerazione del fatto che nel prezzo concordato l’Affidatario ha già tenuto conto e compreso ogni alea futura, restando pertanto escluso il ricorso da parte dell’Affidatario agli articoli 1467 e 1664 C.C..
3. Tutti gli oneri fiscali o finanziari derivanti dalla fornitura, comprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relativi all’ottenimento di licenze, autorizzazioni, imposte sul patrimonio, brevetti, ecc., salvo patto contrario, si intendono a carico dell’Affidatario.

### **Art. 7 – Emissione dei documenti di trasporto (D.D.T.)**

1. I D.D.T. devono obbligatoriamente riportare, oltre all'indicazione della quantità di prodotto fornito, del tipo di prodotto e relativa specifica, il numero d'ordine, il codice CIG ed i riferimenti dell'impianto fornito.
2. Le misure, saranno effettuate in contraddittorio, verificando pesi e quantità in entrata all'impianto fornito.
3. Ogni fornitura dei prodotti deve essere accompagnata obbligatoriamente dal relativo certificato di analisi chimica del produttore o dell'Affidatario, ove risulteranno le conformità alle specifiche tecniche richieste per ciascun prodotto e, per ciascun tipo di impurezza, la concentrazione di ogni componente con la relativa dichiarazione di innocuità alle concentrazioni residue delle impurezze presenti con riferimento al D.Lgs. 31/2001 e s.m.i..

### **Art. 8 – Fatturazione**

1. Le fatture devono essere emesse mensilmente, per merci effettivamente consegnate e prive di qualsiasi difetto presso i nostri impianti, in base al peso pesato in ingresso, nel mese di emissione della stessa.
2. Sulle fatture, oltre al codice CIG relativo all'Ordine/Contratto, deve essere specificato, il numero e la data dell'Ordine/Contratto.

### **Art. 9 – Pagamenti**

1. I pagamenti saranno disposti entro 60 gg. f.m. dalla data della fattura. Preventivamente alla liquidazione degli importi dovuti, la S. A. provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo all'Affidatario.

### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'Affidatario contravvenga ai propri obblighi, si applicheranno le penali previste nel presente articolo.
2. L'applicazione della penale non esime l'Affidatario dagli oneri derivanti dal Contratto.
3. L'ammontare complessivo delle penali comminate all'Affidatario non potrà, comunque, essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente Art. 5.
4. La comminazione delle penali non pregiudicherà, comunque, il diritto dell'E.A. di provvedere all'esecuzione della fornitura in danno e di agire in giudizio per il ristoro dei maggiori danni eventualmente patiti.

Secondo quanto indicato al successivo Art. 13 costituisce, a favore dell'Ente Aggiudicatore, legittimo motivo di risoluzione contrattuale la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate all'Affidatario in corso d'esecuzione, superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

***Penali per ritardate consegne:***

1. Nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti dal successivo Art. A1, l'E.A. avrà diritto a proprio insindacabile giudizio di richiedere l'adempimento della fornitura, anche in ritardo applicando, per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei beni non consegnati o consegnati in ritardo.
2. Se il ritardo superasse i 4 (quattro) giorni, l'E.A. potrà approvvigionarsi altrove, a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando le maggiori spese sostenute all'Affidatario.

***Penali per forniture non conformi alle specifiche tecniche***

1. I prodotti con scostamento superiore al  $\pm 2\%$ , ove non diversamente indicato nelle specifiche tecniche allegate, saranno considerati non conformi.
2. L'Ente Aggiudicatore si riserva l'eventuale utilizzo, a suo insindacabile giudizio dei prodotti non conformi, oppure il rifiuto della fornitura riscontrata non conforme.
3. Nel caso in cui l'Ente Aggiudicatore abbia considerato non conforme il prodotto pur utilizzandolo, applicherà una penale forfettaria pari ad 200,00 (duecento/00) Euro, mentre nel caso in cui abbia respinto il prodotto, applicherà penale calcolata nella misura del 5% (cinque per cento) dell'ammontare della fornitura rifiutata.
4. Nel caso in cui l'Ente Aggiudicatore respinge la fornitura non conforme, l'Affidatario dovrà provvedere a ritirare il prodotto, se travasato nei serbatoi, a propria cura e spese entro tre giorni dall'avvenuta contestazione.
5. Nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati si applicherà una penale aggiuntiva del 2% (due per cento) dell'importo della fornitura non ritirata.

Nel caso di rifiuto della fornitura, l'Affidatario ha comunque l'obbligo di regolarizzare la consegna, con prodotti idonei, entro il tempo massimo di 48 ore dalla constatazione della non conformità.

A discrezione dell'Ente Aggiudicatore l'accertamento di numerose o gravi non conformità o numerose consegne rifiutate darà luogo alla risoluzione del contratto come previsto dall'Art. 13.

***Penali per forniture manchevoli***

1. Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 12, venissero riscontrate manchevolezza e/o deficienze dei prodotti forniti, verrà applicata una penale calcolata nella misura del 5% (cinque per cento)

dell'ammontare della fornitura o dei quantitativi riscontrati manchevoli, salvo nei casi più gravi la risoluzione del contratto.

### **Art. 11 – Caratteristiche qualitative dei prodotti.**

1. I prodotti chimici occorrenti per gli impianti di potabilizzazione del Camastra e di Montalbano Jonico sono stati suddivisi in quattro lotti in funzione della fase a cui i reattivi sono destinati, e dello schema impiantistico:

Lotto 1 - acidificazione, Lotto 2 - pre-disinfezione con biossido di cloro da clorito sodico e acido cloridrico, Lotto 3 - pre-disinfezione con biossido di cloro da Purate e acido solforico, Lotto 4 - chiari flocculazione, disidratazione e post-disinfezione.

Si rappresenta che i reattivi previsti nei lotti denominati 1 e 4 dovranno essere forniti presso entrambi i potabilizzatori, quelli relativi al lotto 2 dovranno essere forniti solo presso il potabilizzatore del Camastra e quelli relativi al lotto 3 dovranno essere forniti solo presso il potabilizzatore di Montalbano Jonico.

Infatti, presso l'impianto di potabilizzazione del Camastra, sono installati generatori di biossido con tecnologia di produzione biossido di cloro da clorito sodico e acido cloridrico mentre presso l'impianto di Potabilizzazione di Montalbano Jonico, è installato un reattore per la produzione di biossido di cloro da Purate e acido solforico. Detta tecnologia, è stata implementata nell'ambito dei lavori di completamento dell'impianto di potabilizzazione di che trattasi nel 2009, ed ha sostituito la tecnologia di produzione biossido di cloro da Clorito sodico e Acido cloridrico, per scelte gestionali della Società.

I prodotti chimici forniti dovranno essere idonei al trattamento delle acque destinate al consumo umano e conformi alle specifiche tecniche e Norme, nel loro ultimo aggiornamento, di seguito indicate per lotto e per prodotto:

#### **Lotto 1 (acidificazione)**

- Anidride Carbonica 99,5% (v/v) min. – ALLEGATO A - Norma UNI EN 936.

#### **Lotto 2 (pre-disinfezione con biossido di cloro da clorito e acido cloridrico)**

- Acido Cloridrico 32÷34% - ALLEGATO B - Norma UNI EN 939;
- Clorito di Sodio 25% - ALLEGATO C - Norma UNI EN 938;

#### **Lotto 3 (pre-disinfezione con biossido di cloro da Purate e acido solforico)**

- Purate (Clorato di Sodio 40% perossido di Idrogeno 10% in soluzione acquosa) – ALLEGATO I - Norma UNI-CHIM 166 (occorrente per la produzione di biossido di cloro con tecnologia Purate, per questo non scindibile dalla fornitura di Acido Solforico 78%);

- Acido Solforico 78% - ALLEGATO L - Norma UNI EN 899 (occorrente per la produzione di biossido di cloro con tecnologia Purate, per questo non scindibile dalla fornitura di Purate).

#### **Lotto 4 (chiariflocculazione/disidratazione/post disinfezione)**

- Idrossido Cloruro di Polialluminio 9÷10% - ALLEGATO D - Norma UNI EN 17034:2018;
- Ipoclorito di sodio 12% - ALLEGATO E - Norma UNI EN 901;
- Silicato di Sodio 38÷41° Be – ALLEGATO F - Norma UNI EN 1209;
- Acido Solforico 94% - ALLEGATO G - Norma UNI EN 899;
- Polielettrolita anionico idrosolubile – ALLEGATO H - (nomi commerciali AKIFLOC 6720, DRYFLOC 971).

#### **Art. 12 – Procedura di campionamento - verifica in contraddittorio**

1. Nel periodo di vigenza del contratto l'Ente Aggiudicatore effettuerà il campionamento dei prodotti in arrivo per verificarne la relative conformità ai certificati di analisi a corredo della fornitura e alle specifiche tecniche indicate per prodotto all'Art. 11.
2. In occasione di ciascun campionamento, l'automezzo dovrà sostare, prima di scaricare, per tutto il tempo necessario per effettuare i controlli presso i laboratori dell'E.A.. Non potrà essere scaricato alcun carico che all'analisi di controllo non dovesse risultare conforme alle specifiche tecniche citate.
3. Se dal controllo analitico la fornitura o le singole partite della medesima non venissero ritenute accettabili da parte dell'E.A., sarà redatto un verbale di contestazione e prelievo campioni in cui saranno indicati i campioni prelevati e sigillati nonché i rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura.
4. Copia del verbale sarà inviata all'Affidatario, il quale, per la fornitura e/o le partite contestate, deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione.
5. L'E.A. si impegna, inoltre, a trattenere presso i propri laboratori per un tempo massimo di 5 (cinque) giorni un campione sigillato a disposizione dell'Affidatario, nel caso l'Affidatario volesse procedere all'effettuazione di una verifica in contraddittorio sul prodotto campionato.
6. Per effettuare la contestazione verrà prelevato un campione del prodotto suddiviso in N°3 aliquote così destinate:
  - aliquota (N°1) sarà inviata al laboratorio di analisi dell'E.A. per le verifiche di qualità;
  - aliquota (N°2), denominata contro-campione, sarà sigillata e conservata presso il laboratorio di dell'E.A., tenuta a disposizione per eventuali analisi di verifica che dovrebbero essere eseguite alla presenza di un rappresentante dell'Affidatario;
  - aliquota (N°3) verrà consegnata tramite autotrasportatore all'Affidatario per proprie eventuali verifiche analitiche.



Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti come non consegnate e dovranno essere sostituite a cura e spese dell’Affidatario.

L’Affidatario dovrà comunque assicurare la continuità del processo di potabilizzazione, sostituendo a richiesta immediatamente, entro il tempo massimo di 48 ore dalla constatazione della non conformità, il carico non accettato con un nuovo carico conforme alle specifiche richieste, senza alcun aggravio di spese per l’E.A..

### **Art. 13 – Inadempienze/Risoluzione del contratto**

1. L’Ente Aggiudicatore potrà richiedere la risoluzione del contratto, l’eventuale richiesta danni e la trattenuta della cauzione per mancato avvio delle forniture e delle prestazioni, trascorsi 30 giorni dalla richiesta di inizio delle forniture.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa) e salvo il risarcimento del maggior danno, costituisce, a favore dell’Ente Aggiudicatore, legittimo motivo di risoluzione contrattuale:
  - a) la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate all’Affidatario in corso d’esecuzione, superi il 10% dell’importo contrattuale;
  - b) l’accertamento, nel corso di validità del contratto, di almeno 3 (tre) consegne ritenute inaccettabili;
3. È fatta comunque salva la facoltà dell’E.A. di esercitare il diritto di risoluzione in caso di altre gravi inadempienze dell’Affidatario nonché per le altre cause ammesse dalla Legge.
4. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute l’Ente Aggiudicatore avrà facoltà, previa notificazione scritta all’Affidatario, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’impresa e salva l’applicazione delle penali prescritte.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Ente Aggiudicatore non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso l’E.A. potrà rivalersi sulla eventuale cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.

L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’Affidatario, qualora le disposizioni prese ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione della fornitura non dessero sicuro affidamento o che la fornitura stessa non fosse compiuta nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere.

In tal caso all’Affidatario sarà accreditato il semplice importo delle forniture regolarmente effettuate, con deduzione, però, dell’ammontare di eventuali danni o penali in conseguenza dell’inadempimento da parte della stessa dei suoi impegni contrattuali.

Il provvedimento di rescissione del contratto sarà regolarmente notificato all’Affidatario secondo le vigenti disposizioni di Legge.

#### **Art. 14 – Personale in servizio**

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente C.S.A., l'Affidatario dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione delle forniture previste. L'Affidatario dovrà assicurare le forniture con personale che abbia requisiti fisici e capacità professionali tali da garantire una soddisfacente esecuzione della stessa, di assoluta fiducia, ed inoltre si assicurerà che il personale impiegato sia fornito di abiti da lavoro consoni all'ambiente in cui il lavoro viene svolto.
2. L'Affidatario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro vigenti nel proprio settore di attività.
3. L'Affidatario si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, l'elenco dei propri dipendenti che effettueranno il servizio presso le strutture aziendali dell'E.A..

#### **Art. 15 – Macchinari ed attrezzature**

1. Sono a carico dell'Affidatario tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari occorrenti per l'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato;
2. Le macchine e le attrezzature da utilizzare devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed alle normative di sicurezza anche per quanto riguarda le emissioni di rumore.
3. I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Affidatario.

#### **Art. 16 – Responsabilità dell'Affidatario**

1. L'Affidatario assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa ed in relazione all'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto.
2. L'Affidatario sarà responsabile per i danni arrecati all'Ente Aggiudicatore o a terzi per cause dipendenti dall'esecuzione della fornitura. L'Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'E.A..
3. L'Affidatario sarà tenuto nell'esecuzione delle forniture ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni di Legge, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per evitare danni a persone o cose. Ogni e più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'Affidatario, restando l'Ente Aggiudicatore sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

### **Art. 17 – Sicurezza sul lavoro**

1. L'Affidatario dovrà produrre, entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace, la documentazione che attesti, anche per eventuali terzi trasportatori, l'autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e l'idoneità dei relativi mezzi.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto del piano operativo di sicurezza e delle norme di sicurezza con particolare riferimento, a quanto previsto dalla D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge in materia di sicurezza dei lavoratori.
3. L'Affidatario dovrà inoltre comunicare alla Direttore dell'esecuzione del Contratto il nominativo del preposto e tutte le procedure di sicurezza adottate nello scarico dei reattivi chimici forniti.
4. Il personale addetto alle forniture dei reattivi dovrà essere obbligatoriamente munito dei D.P.I., a cura e spese dell'Affidatario, ed in particolare a seconda dei casi di scarpe antinfortunistiche, guanti, tute, tute antiacido, occhiali protettivi, maschere con filtri, ecc. idonei per il trasporto e la manipolazione dei prodotti chimici oggetto del presente appalto. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza e dell'utilizzo dei DPI costituirà motivo di allontanamento dagli impianti e, nei casi più gravi, di rescissione contrattuale.
5. L'Affidatario rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti dell'E.A. anche nel caso in cui venissero affidati a terzi i servizi di trasporto e scarico dei prodotti forniti.

### **Art. 18 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate in questo capitolato, l'Affidatario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Affidatario, il quale ne è il solo responsabile.

### **Art. 19 – Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Aggiudicatore ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo delle provincie di Potenza e Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 20 – Subappalto**

1. L'Affidatario può nel limite massimo del 30% (trenta per cento) subappaltare, l'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto, previa preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Aggiudicatore.

### **Art. 21 – Riferimento alla legge**

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di leggi vigenti per i contratti pubblici ed in particolare al Codice e al Regolamento.

### **Art. 22 – Divieto di cessione**

1. L'Affidatario si impegna a non cedere, nemmeno in parte, il contratto che sarà sottoscritto con l'Ente Aggiudicatore.

### **Art. 23 - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza.

## **MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI**

### **Art. A1 – Descrizione**

#### ***a) Consistenza delle forniture:***

L'Ente Aggiudicatore, nell'ambito della propria attività, ha la gestione degli impianti di potabilizzazione delle acque superficiali da invaso, dove per un corretto esercizio degli impianti si dovrà effettuare l'uso di sostanze e materiali di alta qualità.

Pertanto, le forniture e le prestazioni in oggetto, hanno come finalità non solo l'acquisizione, ma anche la manipolazione, lo stoccaggio, la rimozione e quant'altro possa concorrere al miglior uso dei prodotti chimici impiegati nei processi tecnologici per l'esercizio degli impianti, inclusa l'assistenza tecnica indicata nelle specifiche tecniche dei singoli prodotti da fornire. Il costo dell'assistenza tecnica per singolo prodotto è compreso nel relativo prezzo unitario di aggiudicazione.

#### ***b) Esecuzione delle forniture e delle prestazioni:***

Le forniture e le prestazioni dovranno essere realizzate a regola d'arte controllando scrupolosamente che il punto di immissione della sostanza da travasare sia quello appropriato evitando nel modo più categorico il contatto e la miscelazione di prodotti chimici diversi.

Si evidenzia che l'inosservanza di tali cautele sono la causa di reazioni pericolose altamente devastanti e inquinanti oltre a rendere gli stessi prodotti e sezioni di impianto inutilizzabili.

È d'obbligo effettuare un sopralluogo per il quale nessun compenso sarà dovuto, sia per verificare le possibilità di "stoccaggio", sia per stabilire le modalità di esecuzione delle forniture, sia per prendere visione delle strutture impiantistiche.

I prodotti dovranno essere consegnati in contenitori, come dettagliato nelle relative specifiche elencate nell'Art. 11 ed allegate al presente C.S.A., di seguito meglio specificati.

Per quanto concerne la fornitura di Polielettrolita anionico si precisa che dovrà essere effettuata in sacchi sigillati da 25 Kg. il cui quantitativo di consegna verrà comunicato all'atto della richiesta di fornitura.

Gli automezzi e le attrezzature utilizzate per le consegne dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Affidatario.

L'Affidatario, è tenuto a dotare i propri operatori addetti allo scarico dei prodotti chimici, di raccordi idraulici compatibili con quelli presenti sugli impianti. In caso di impossibilità di adeguamento delle raccorderie, l'Affidatario è tenuto a fornire la raccorderia necessaria per adeguare gli impianti di stoccaggio, per la quale nessun compenso sarà dovuto. Dette modifiche impiantistiche dovranno comunque essere vagliate ed espressamente approvate dal personale tecnico incaricato dall'Ente Aggiudicatore.

Il carico dei prodotti chimici forniti con cisterna di qualsiasi volume, dovranno essere eseguiti mediante pompe di travaso in dotazione degli operatori dell'Affidatario. Dove presenti e disponibili, potranno essere utilizzate anche le pompe di travaso in dotazione all'impianto.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale dell'Ente Aggiudicatore e nel rispetto delle procedure di accesso e operative previste per gli impianti. Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il responsabile dell'impianto e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso gli impianti dell'E.A. interessati alle forniture. Indicativamente gli orari di consegna previsti saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13.00 e il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle 17.00.

Ogni operatore dell'Affidatario dovrà essere preventivamente informato dal suo datore di lavoro, circa la configurazione degli impianti e le modalità operative, concordate in fase di sopralluogo.

Le consegne dovranno essere effettuate su espressa richiesta del responsabile dell'E.A. che provvederà a formulare le richieste secondo i fabbisogni che di volta in volta si presenteranno, specificando le quantità del singolo prodotto, le destinazioni dei prodotti richiesti e il periodo in cui devono esser effettuate le forniture.

La richiesta di consegna dei prodotti sarà effettuata da responsabile dell'E.A. per entrambi gli impianti di potabilizzazione, a mezzo posta elettronica, anche ordinaria, almeno tre giorni prima della data di consegna richiesta.

L'Affidatario dovrà dare conferma di ogni singola consegna programmata, anche telefonica, per consentire la presenza in loco del personale addetto all'effettuazione delle analisi di controllo, propedeutiche allo scarico.

Il termine di consegna massimo sarà quello indicato nelle richieste di consegna via via effettuate dal responsabile dell'E.A., franco nostri impianti.

La fornitura, il trasporto e il travaso, dovranno essere espletati ottemperando a tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia.

Non sono ammessi depositi provvisori di merci presso i nostri impianti oltre a quelli derivanti da causa di forza maggiore, in quantità limitata e debitamente autorizzati.

Durante tutti i periodi dell'anno e anche durante i periodi di ferie, dovrà essere assicurata la disponibilità continua di rifornimento dei prodotti. L'Affidatario pertanto dovrà munirsi, a propria cura e spese, di idoneo stoccaggio o altro sistema atto a soddisfare la richiesta di almeno: il 5% del quantitativo totale del singolo prodotto del lotto 1 e lotto 2, il 10% del quantitativo totale del singolo prodotto del lotto 3 e lotto 4, con esclusione del policloruro di alluminio per cui si dovrà soddisfare la richiesta del 2% del quantitativo totale posto a base di gara. I citati quantitativi totali di stoccaggio (5%, 10%, 2%) dovranno rimanere identici per tutta la durata del contratto.

Presenzierà alle operazioni di scarico un nostro incaricato che darà tutte le indicazioni necessarie al riguardo anche a seguito di procedure particolari alle quali occorre attenersi scrupolosamente.

I punti di consegna previsti sono i seguenti:

- impianto di potabilizzazione del Camastra- C.da Masseria Romaniello - Potenza (ora Via Poggio delle Macine n. 275)
- impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico (MT) - Località C.da Masseria Cerulli

All'atto della consegna dei prodotti dovranno essere consegnati il certificato di analisi comprovante le caratteristiche del prodotto in arrivo e, per la prima fornitura, copia della scheda di sicurezza di ciascun prodotto fornito nella versione più aggiornata.

L'accettazione delle forniture presso gli impianti dell'E.A. è subordinata all'esito favorevole del controllo di identificazione effettuato dall'incaricato al ricevimento all'atto della consegna: saranno verificati i documenti e sarà prelevato un campione del prodotto per l'accertamento qualitativo, effettuato dal laboratorio di analisi dell'E.A., presso il quale è stato stabilito il punto di accettazione.

L'Affidatario dovrà adottare i dispositivi necessari per rendere possibile il prelievo del campione rappresentativo in condizioni di sicurezza. Nel caso non sia disponibile il rubinetto di presa il trasportatore dovrà provvedere, con un idoneo recipiente (in condizioni di sicurezza e sotto la propria responsabilità) al prelievo dal boccaporto della cisterna di una sufficiente quantità di prodotto che verrà travasato nei contenitori forniti dall'Ente Aggiudicatore.

La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte di AL S.p.A. e le conseguenti applicazioni delle penali di cui all'Art. 10. Il trasportatore dovrà sottoscrivere, in caso di esito negativo dei controlli qualitativi, il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato all'Affidatario.

***c) Prescrizioni particolari:***

Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi idonei e regolarmente omologati. I contenitori del prodotto in consegna, siano questi fusti o cisterne o sacchi, devono essere integri. Verranno respinte forniture contenute in recipienti deteriorati e che presentino perdite di prodotto.

I vettori dovranno essere dotati di attrezzature idonee al travaso del prodotto. È vietato consegnare prodotti diversi mediante un unico carico e/o con automezzi ed attrezzature non idonee e non a norma; le forniture che perverranno in tal modo, se non richieste espressamente da AL S.p.A., potranno essere respinte.

### **Art. A2 – Qualità dei materiali**

I prodotti da fornire, dovranno essere della migliore qualità nella loro relativa specie ed essere accettati dall'Ente Aggiudicatore a cui è riservata la facoltà insindacabile di rifiutare o fare allontanare quelli di essi che ritenesse non rispondenti.

I prodotti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche, elencate all'Art. 11. I prodotti chimici forniti dovranno essere, comunque, conformi alle norme UNI-CHIM.

Nel caso di non conformità dei prodotti, l'Affidatario resta l'unico responsabile circa la qualità della fornitura e si impegna, a propria cura e spesa, alla rimozione immediata del materiale erroneamente consegnato.

Per eventuali danni derivanti da errori di fornitura l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario il risarcimento di tutti i danni subiti.